



Data: 10/03/2015

Fonte:



## **RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP E SCR (SOC. COMMITTEZZA REGIONALI)**

Scheda di sintesi ANCI - Acquisizioni di beni e servizi a far data dal 1° gennaio 2015

Comune non capoluogo di Provincia con **popolazione superiore** ai 10.000 abitanti

Comune non capoluogo di Provincia con **popolazione inferiore** ai 10.000 abitanti

Acquisti di beni e servizi (indipendentemente dal valore) previsti nelle tipologie individuate dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012 facendo obbligatoriamente ricorso alle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali

**Si autonomamente** – seguendo quanto previsto dall'art. 1, comma 7 della legge n. 135/2012 (che costituisce ricorso a soggetto aggregatore)

### Articolo 1 legge 135/2012

• *Comma 7. ... **le amministrazioni pubbliche** e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, **relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile,** sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da **Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento** costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. **È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di (non esiste ad oggi l'elenco ufficiale delle altre centrali di committenza o altri soggetti aggregatori che deve essere pubblicato dall'ANAC, ex AVCP - ndr) o a procedure di evidenza pubblica (solo comuni capoluogo - ndr), e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.** In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.*

• *Comma 8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.*



Occorre fare anche riferimento all'articolo 9, comma 4 della legge 23 giugno 2014, n. 89 che recita:

• *Comma 4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' sostituito dal seguente ... i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi (CUC - ndr) e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (centrali di committenza regionale).*

*L' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.*

**Questo articolo si riferisce a lavori, beni e servizi che non comprendono le tipologie individuate dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012 cioè energia elettrica, gas, ... telefonia fissa e telefonia mobile, che come specificato dalla scheda ANCI (ved. pagina precedente) possono essere acquistati:**

1. **AUTONOMAMENTE** (art. 1, comma 7 della legge n. 135/2012) **su Consip o Soc. di Committenza Regionale**

oppure, a scelta dei comuni appartenenti all'Unione dei Comuni, secondo l'articolo 9, comma 4 della legge 23 giugno 2014, n. 89

2. **TRAMITE UNIONE DEI COMUNI** comunque **su Consip o Soc. di Committenza Regionale**

oppure, sempre secondo l'articolo 9, comma 4 della legge 23 giugno 2014, n. 89

3. **TRAMITE CUC** comunque **su Consip o Soc. di Committenza Regionale**

Il ricorso a gestioni associate, che peraltro non è obbligatorio in questo caso, è stato prorogato a settembre 2015 con la legge 27 febbraio 2015, n. 11 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative), il cosiddetto Milleproroghe.